



INPS.HERMES.30/05/2023.0002005

Mittente

Sede: 0064/SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
Messaggio numero: 002005 del 30/05/2023 16.21.49
Inviato da: Scappaticci Gianna

Destinatari[497]

0003/RISORSE UMANE
0005/AMMORTIZZATORI SOCIALI
0007/LEGALE

Classificazione

Tipo Messaggio: Standard
Visibilità messaggio: Strutture INPS
Area/Dirigente Direzione [Attuale responsabile:Guida Maria Sabrina]

Messaggio

Oggetto: Prestazioni assistenziali. Verifiche reddituali anno 2019 e seguenti in materia di invalidità civile e assegno sociale. Obbligo di comunicazione dei redditi ai sensi dell'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14

Allegati: Nessun Allegato

Corpo del messaggio:

DIREZIONE CENTRALE INCLUSIONE E INVALIDITÀ CIVILE

DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE

1. Premessa

Le prestazioni assistenziali di invalidità civile e dell'assegno sociale sono prestazioni collegate al reddito. Le stesse vengono, infatti, corrisposte nel caso in cui il soggetto beneficiario dimostri di non possedere un reddito superiore al limite previsto dalla legge.

In particolare, per la concessione di alcune prestazioni economiche, la legge non solo stabilisce un limite reddituale, ma impone anche ai soggetti beneficiari di comunicare all'INPS la propria situazione reddituale, qualora non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria ovvero non la comunichino integralmente (cfr. l'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14). Ciò avviene, nello specifico, per le seguenti prestazioni:

- pensione di inabilità (di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5);
- assegno mensile di assistenza (di cui all'articolo 13 della legge n. 118/1971);
- pensione ai ciechi civili (di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382);
- pensione ai sordi (di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381);
- assegno sociale (di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'articolo 19 della legge n. 118/1971).

Da accertamenti effettuati sono state individuate numerose posizioni riferite a soggetti che non hanno provveduto a nessuno dei due adempimenti richiamati. L'Istituto ha quindi, inviato agli interessati un primo sollecito, con il quale è stato chiesto di effettuare le comunicazioni reddituali previste dalla legge.

All'esito di tale prima comunicazione, l'Istituto ha individuato, per l'anno 2019, 33.908 posizioni riferite a soggetti che non hanno presentato né la dichiarazione dei redditi (annualità reddituale 2019), né la dichiarazione di responsabilità di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge n. 207/2008, né hanno dato riscontro al menzionato sollecito.

Ciò premesso, relativamente ai soggetti che sono rimasti inadempienti rispetto alle disposizioni richiamate e al sollecito ricevuto, l'Istituto procederà alle lavorazioni riguardanti le sospensioni e alla successiva revoca delle prestazioni economiche in godimento.

2. Lavorazione centrale delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità per gli anni 2019 e seguenti

Al fine di acquisire le dichiarazioni reddituali delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità per gli anni 2019 e seguenti, l'Istituto procederà secondo le seguenti modalità:

- estrazione dei soggetti in età lavorativa attiva (fascia di età da 18 a 67 anni), beneficiari di assegno mensile di assistenza, di pensione di inabilità per invalidità civile, di pensione per cecità assoluta o parziale, di pensione per sordità;
- invio della nota di **preavviso di sospensione**, a mezzo raccomandata A/R, con la quale si ribadirà l'esigenza di un riscontro reddituale;
- entro 60 giorni dall'invio della comunicazione, i cittadini interessati dovranno comunicare i redditi posseduti attraverso la specifica domanda telematica di "Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10 bis D.L. 207/2008", secondo le modalità illustrate al successivo paragrafo 4;
- trascorsi 60 giorni dall'invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l'Istituto procederà alla sospensione della prestazione con azzeramento della prima rata utile e invierà ai cittadini interessati una **comunicazione di sospensione della prestazione** a mezzo raccomandata A/R;

- allo scadere di ulteriori 120 giorni dalla data di sospensione, senza che vi sia stato riscontro, la prestazione verrà revocata e sarà calcolato il debito relativo agli anni di mancata dichiarazione reddituale (dal 2019 al 2022). La **comunicazione di revoca della prestazione** verrà inviata al cittadino con raccomandata A/R.

3. Lavorazione centralizzata delle prestazioni assistenziali (assegno sociale/pensione sociale e assegno sociale sostitutivo)

La lavorazione di cui al presente paragrafo riguarderà i soggetti che non abbiano compiuto 80 anni di età al 31 dicembre 2019 e che siano beneficiari dell'assegno sociale/pensione sociale o dell'assegno sociale sostitutivo.

L'Istituto procederà secondo le seguenti modalità:

- estrazione dei soggetti beneficiari di assegno sociale/pensione sociale o assegno sociale sostitutivo che non siano in regola con le dichiarazioni reddituali;
- invio della nota di **preavviso di sospensione**, a mezzo raccomandata A/R, con la quale si ribadirà l'esigenza di un riscontro reddituale;
- entro 60 giorni dall'invio della comunicazione, i cittadini interessati, dovranno comunicare i redditi posseduti attraverso la specifica domanda telematica di "Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10 bis D.L. 207/2008", secondo le modalità illustrate al successivo paragrafo 4;
- trascorsi 60 giorni dall'invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l'Istituto procederà alla sospensione della prestazione con azzeramento della prima rata utile e invierà ai cittadini interessati una **comunicazione di sospensione della prestazione** a mezzo raccomandata A/R;
- allo scadere di ulteriori 120 giorni dalla data di sospensione, senza che vi sia stato riscontro, la prestazione verrà revocata e sarà calcolato il debito relativo agli anni di mancata dichiarazione reddituale (dal 2019 al 2022). La **comunicazione di revoca della prestazione** verrà inviata al cittadino con raccomandata A/R.

4. Modalità di comunicazione dei dati reddituali

Come indicato, tutte le comunicazioni di preavviso di sospensione e di successiva revoca avverranno tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'interessato potrà operare la necessaria ricostituzione reddituale:

- direttamente *online*, accedendo all'area personale "MyINPS" del sito www.inps.it con la propria identità digitale: Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) almeno di livello 2, Carta Nazionale dei Servizi (CNS),

Carta d'identità Elettronica (CIE), attraverso il percorso "Pensione e Previdenza" > "Domanda di Pensione" > "Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci" > "Variazione prestazione pensionistica", attivando il successivo sottomenu: "Ricostituzioni/Supplementi" > "Ricostituzione pensione" > "Reddituale" > "Per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008";

- tramite gli Istituti di Patronato o gli altri soggetti abilitati all'intermediazione con l'Istituto.

Il Direttore generale

Vincenzo Caridi

Stampato il 05/06/2023 15.15.06 da RISORSE\mranieri03